

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1387-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
nella seduta del 15 maggio 1974*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 10 marzo 1976 (V. Stampato n. 2957)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZAGARI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 marzo 1976*

**Aumento del contributo statale nelle spese funerarie
per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, è elevato a lire 30.000, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 1974.

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio iscritti al capitolo 1149 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1974 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, è elevato a lire 30.000, a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio iscritti al capitolo 2009 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1976 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.